

STATUTO SOCIALE

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - ORGANI

Art. 1 - Sotto la Ragione Sociale di:

"ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA"
con sigla abbreviata A.G.E.R.

è costituita in Bologna una Associazione fra: Agricoltori, Commercianti, Industriali, Mediatori, Agenti e Rappresentanti di commercio, Spedizionieri, Vettori ed altri, che operano nel campo della produzione, del commercio, della lavorazione e dei servizi ausiliari di cereali, sfarinati, semi oleosi, legumi, sementi in genere, alimenti zootecnici, concimi ed altri prodotti ed attrezzature collegati alle attività economiche sopra citate.

Art. 2 - L'Associazione ha la propria Sede in Bologna - Piazza della Costituzione, 8.

Art. 3 - L'Associazione non persegue fini di lucro; essa ha per scopo di:

- a) attuare lo studio dei problemi che nell'ambito della contrattazione delle merci si determinano, prospettandone e promuovendone la loro soluzione;
- b) garantire la disciplina del Mercato, in base al Regolamento interno della Borsa Merci approvato dalla locale Camera di Commercio, fissare le norme per la compravendita delle merci mediante la formazione di contratti-tipo, e contribuire all'aggiornamento degli usi e consuetudini attinenti;
- c) provvedere ai servizi di Borsa assicurandone la funzionalità, ivi compreso le prestazioni del laboratorio per le analisi chimiche-merceologiche sui prodotti dei settori sopra elencati;
- d) favorire l'amichevole conciliazione delle vertenze contrattuali che potessero insorgere tra i Soci e/o altri Operatori economici; comporre le vertenze seguendo la procedura fissata dal Regolamento Arbitrale che deve intendersi quale parte integrante del presente Statuto;
- e) stabilire rapporti di reciproca collaborazione con tutte le Associazioni o Enti similari italiani ed esteri per il raggiungimento delle finalità sociali;
- f) assumere partecipazioni in Associazioni, Consorzi, Società, aventi attività e/o gestioni di servizi, attinenti alle funzioni sociali.

Art. 4 - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Titolo II

SOCI

Art. 5 - Può far parte dell'Associazione chi esercita l'attività di cui all'Art. 1, purché iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Possono essere anche ammesse quelle persone, Ditte o Enti che, a giudizio del Consiglio Direttivo, in relazione all'attività svolta, vengono ritenuti idonei a far parte dell'Associazione.

Art. 6 - La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo e deve essere controfirmata da due Soci non facenti parte del Consiglio.

Le domande devono essere corredate dal certificato di iscrizione nel Registro delle Ditte della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti.

Ai soci è rilasciata una tessera di riconoscimento nominativa.

Le Società, le Assicurazioni ed Enti ammessi a far parte dell'Associazione, designano un loro rappresentante avente adeguati poteri per rappresentarli.

Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto, il Regolamento Arbitrale ed i regolamenti interni.

A richiesta, per consentirne l'ingresso e la frequentazione della Borsa Merci, possono essere rilasciati permessi d'ingresso nominativi a: Contitolari, Soci, Amministratori, Procuratori, Dipendenti con rapporto di lavoro subordinato di Ditte, Enti, Società associate, le quali sono solidalmente responsabili del loro operato, essendo tutti indistintamente tenuti al rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

Art. 7 - I Soci possono essere Onorari ed Ordinari. Possono essere accolti dal Consiglio Direttivo, quali Soci Onorari, le Associazioni e gli Enti che accordano la reciprocità all'Associazione ed i singoli che siano unanimemente riconosciuti benemeriti dell'Associazione.

Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari, prendono parte alle Assemblee con voto deliberativo e sono eleggibili alle Cariche Sociali.

Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.

Art. 8 - I Soci si intendono impegnati per il periodo di due anni e successivamente di anno in anno qualora le dimissioni non siano rassegnate, per lettera

raccomandata, almeno un mese prima della scadenza dell'esercizio sociale.

La quota sociale è corrisposta in via anticipata entro il 31 gennaio.

I Soci ammessi all'Associazione dopo il 30 giugno corrispondono l'importo di meta' quota.

Art. 9 - Il Socio moroso è richiamato dal Presidente al pagamento della quota arretrata e, in caso di inadempienza, entro il termine fissato nel richiamo stesso, il Presidente, per raggiungere lo scopo, può ricorrere alle vie legali presso il Foro di Bologna. Contemporaneamente il Consiglio Direttivo può provvedere alla sospensione del Socio moroso dal godimento dei diritti sociali.

Qualora il Socio che si renda moroso non provveda a sanare la propria posizione entro novanta giorni dalla scadenza dei termini prescritti, sarà, dal Consiglio Direttivo dichiarato decaduto dalla qualità di Socio.

Art. 10 - Non possono essere Soci, né frequentare i locali della Borsa Merci, i minori, gli interdetti, i falliti, i colpiti da condanne penali che non abbiano ottenuto la riabilitazione, e tutti coloro che, pur non falliti, abbiano notoriamente mancato ai propri impegni commerciali.

Art. 11 - I Soci che venissero a trovarsi dopo la loro ammissione nelle condizioni previste dal precedente articolo, che ripropone la normativa del Regolamento interno della Borsa Merci di Bologna, verranno dichiarati dal Consiglio decaduti dalla loro qualità di Socio, con ritiro della tessera che abilita all'ingresso in Borsa.

Il Consiglio Direttivo può inoltre escludere quei Soci che si rendessero indegni di appartenere all'Associazione. La esclusione è deliberata dal Consiglio con il voto di due terzi dei Consiglieri e, qualora necessario, dopo presa visione della relazione di una Commissione, composta da tre Soci estranei al Consiglio Direttivo, nominata dallo stesso con l'incarico di procedere alle indagini del caso.

L'esclusione del Socio è resa pubblica mediante l'affissione della relativa deliberazione nell'Albo dell'Associazione e resa nota attraverso il Settimanale d'informazioni dell'Associazione od altro idoneo mezzo.

Art. 12 - I Soci che si rendessero inadempienti a sentenze arbitrali emesse a' sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione, o delle Associazioni consorziali italiane o estere vincolate da accordi di reciprocità, sono, a cura della Presidenza, sospesi nel loro diritto di Socio per il tempo della loro inadempienza. Tale decisione sarà ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Dopo quattro mesi di inadempienza possono essere esclusi con le norme stabilite dall'articolo precedente.

Art. 13 - I Soci decaduti o sospesi a' sensi dei precedenti articoli, qualora siano venute a cessare le cause che determinarono il provvedimento, possono fare domanda di riammissione all'Associazione.

La riammissione è a cura della Presidenza e sarà ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento

Art. 14 - Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione, perde qualsiasi diritto.

Titolo III ASSEMBLEE

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) nomina fra i Soci il Comitato elettorale, composto da un presidente e due scrutatori;
- c) delibera su ogni altro provvedimento indicato nell'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'Esercizio (che si chiude il 31 dicembre di ogni anno) per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le Assemblee Straordinarie possono anche essere convocate su richiesta di almeno un decimo dei Soci. Se però si tratta di proposte di scioglimento dell'Associazione o di modificazione da apportarsi allo Statuto Sociale, la domanda deve essere firmata da almeno un quarto dei Soci.

Art. 16 - Le convocazioni delle Assemblee sono fatte mediante affissione nell'Albo sociale ed inviti diramati con lettera circolare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve includere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17 - Per la validità dell'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno un quarto dei Soci.

In difetto, l'Assemblea viene rimandata ad una seconda convocazione, anche nello stesso giorno, trascorsa almeno un'ora, ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Art. 18 - Per la validità dell'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà' dei Soci.

In difetto, l'Assemblea viene rimandata ad una seconda convocazione, anche nello stesso giorno, trascorsa almeno un'ora, ed è valida con l'intervento di almeno un decimo dei Soci. Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono valide con il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti.

Art. 19 - Non possono prendere parte alle Assemblee i Soci per i quali sia pendente il giudizio ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 del presente Statuto.

Il Socio può delegare per iscritto un altro Socio a rappresentarlo nelle Assemblee. Il Socio non può avere più di due deleghe.

Le votazioni nelle Assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano o a scrutinio segreto; in quest'ultimo caso, è richiesta l'espressa approvazione, a maggioranza, per alzata di mano.

Art. 20 - L'Assemblea ha facoltà di decidere che la votazione su argomenti di particolare importanza venga fatta a mezzo referendum con le norme e con le garanzie stabilite di volta in volta. Per la validità delle deliberazioni fatte per referendum occorre il voto favorevole di almeno la metà' più uno dei Soci iscritti.

L'operazione di scrutinio delle schede resta affidato al Collegio dei Proviviri.

Titolo IV ELEZIONI

Art. 21 - Le nomine del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori hanno luogo per schede di voto a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati predisposta dal Consiglio Direttivo uscente almeno cinquanta giorni prima della data stabilita per le votazioni.

La lista di voto del Consiglio Direttivo deve comprendere almeno il doppio dei Soci eleggibili.

Altre candidature integranti la lista, potranno essere presentate al Consiglio Direttivo il quale le riterrà valide se suffragate da almeno trenta firme di Soci e se presentate, a pena di decadenza, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle votazioni. Le candidature proposte dovranno inoltre essere legittimate dall'assenso in forma scritta del candidato.

La lista dei candidati al Consiglio Direttivo deve rappresentare possibilmente tutte le categorie di attività.

Il Socio può votare anche a mezzo di delega, a' sensi dell'Art. 19. È pure ammessa la votazione per corrispondenza.

Il Consiglio Direttivo, almeno cinquanta giorni prima delle votazioni, rende note le relative modalità di attuazione.

Al termine dell'ultimo giorno di votazione, nell'ora stabilita, il Comitato elettorale dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio dei voti. Il Comitato elettorale verbalizza il risultato delle votazioni e proclama eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voto, viene eletto il più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo eletto si riunisce entro 30 giorni su convocazione del Presidente uscente o di chi ne fa le veci.

Titolo V CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio composto di quindici Membri.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili.

Se nel corso del triennio venisse meno il numero dei Consiglieri eletti, il Consiglio potrà procedere alla sua integrazione, seguendo l'ordine di scrutinio delle votazioni antecedenti.

I Consiglieri eletti in tal modo rimangono in carica sino al termine del mandato in corso.

Ove per dimissioni, od altri motivi, nel corso del triennio venisse a mancare più di un terzo dei Consiglieri, il Consiglio entro 45 giorni dal determinarsi di quanto sopra, indirà nuove elezioni. La carica di Consigliere è gratuita.

Art. 24 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è richiesta la presenza della metà' più uno dei Membri del Consiglio stesso; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Se un Consigliere non partecipa a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, potrà essere considerato dimissionario.

Art. 25 - Il Consiglio nomina tra i suoi Membri, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, il Presidente, due Vice Presidenti ed il Tesoriere per l'espletamento delle mansioni di controllo amministrativo.

Art. 26 - Il Presidente rappresenta l'Associazione, firma in suo nome, presiede le Assemblee, le adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente designato dal Consiglio.

La firma legale dell'Associazione è quella del Presidente che può, in base alle direttive del Consiglio, delegarla.

Art. 27 - Al Consiglio Direttivo è inoltre demandato:

- a) amministrare l'Associazione e gestire i rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- b) deliberare sui reclami dei Soci;
- c) compilare i Regolamenti interni;
- d) convocare le Assemblee;
- e) indire le elezioni per le cariche sociali;
- f) formare il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- g) formare il Ruolo dei Terzi Arbitri, degli Arbitri Unici e dei Periti, a' sensi dei rispettivi Regolamenti;
- h) nominare il Collegio dei Probiviri composto da tre Soci estranei al Consiglio Direttivo;
- i) adottare tutti i provvedimenti per il buon funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali.

Titolo VI COMITATO ESECUTIVO

Art. 28 - Nei casi di provvedimenti straordinari ed urgenti per il regolare andamento dell'Associazione, tutti i poteri e le mansioni demandate al Consiglio Direttivo, di cui al presente Statuto ed al Regolamento Arbitrale, possono essere esercitati dal Comitato Esecutivo il quale è composto di sette Membri e precisamente: dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e da tre Consiglieri eletti da Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sostituiscono a tutti gli effetti quelle del Consiglio Direttivo e sono sempre valide, quando prese con la presenza della maggioranza dei Membri che lo compongono.

Art. 30 - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere tempestivamente comunicate a tutti i Consiglieri.

Titolo VII REVISORI DEI CONTI

Art. 31 - Il Collegio dei Revisori è composto di tre Membri effettivi, che nominano nel proprio seno un Presidente, e di due Membri supplenti e dura in carica tre anni. Ad esso è demandata la verifica della contabilità e la presentazione all'Assemblea dei Soci delle Relazioni sui bilanci dell'Associazione.

Possono far parte del Collegio anche Membri non Soci.

La carica di Revisore, assunta dai Soci, è gratuita.

Titolo VIII ARBITRATO - VARIE

Art. 32 - In mancanza di espresso patto diverso, i Soci sono tenuti a sottostare all'Arbitrato irrituale secondo il Regolamento emanato dall'A.G.E.R.

Art. 33 - Le controversie tra i Soci e l'Associazione, limitatamente ai casi di indegnità, in dipendenza del presente Statuto o dei Regolamenti interni, saranno risolte obbligatoriamente ed inappellabilmente dal Collegio dei Probiviri, di cui all'art. 27. Le modalità di procedura per lo svolgimento del giudizio vengono stabilite dal Collegio stesso, che ha ampia facoltà di stabilire anche eventuali termini di presentazione di documenti e di udire personalmente le Parti.

Art. 34 - Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso la Sede dell'Associazione stessa.

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria che prenderà tale delibera, deciderà anche in ordine alla destinazione delle attività esistenti che andranno devolute preferibilmente ad altre istituzioni similari o ad altri enti benefici con fini umanitari o di solidarietà sociale non aventi finalità di lucro.

Art. 36 - Per quanto non fosse stato previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge.

Titolo X NORMA TRANSITORIA

Art. 37 - Tutti gli Organi sociali in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto, sono mantenuti nella carica sino al termine del mandato in corso.

(Redatto il 13-12-1949 - Entrato in vigore il 15-2-1951 - Modificato nell'Assemblea Straordinaria del 14-7-1953, 24-4-1987 e 23-4-1999)